

Messaggio

numero
8600data
9 luglio 2025competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Trasformazione digitale della Giustizia ticinese: organizzazione di progetto MyABI/Juris con implicazioni e potenziamenti temporanei e ordinari per la Pretura penale e il Ministero pubblico (prima fase)

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

tramite il presente Messaggio governativo sottoponiamo alla vostra cortese attenzione la prima fase afferente la tematica della trasformazione digitale della Giustizia ticinese derivante dal progetto nazionale di digitalizzazione della Giustizia denominato “Justitia 4.0”, con particolare riferimento alle prime Autorità giudiziarie interessate nelle Preture e nel Ministero pubblico, con le relative implicazioni riguardo al funzionamento della Pretura penale. Con riguardo a quest’ultima Autorità, si coglie qui l’occasione per postularne il suo potenziamento, oltre che l’allineamento procedurale delle competenze sanzionatorie a quanto sancito a livello federale di decretistica.

I. PREMESSE

1. Indirizzi strategici del Governo per la Giustizia ticinese

La trasformazione digitale della Giustizia ticinese costituisce uno dei quattro indirizzi strategici definiti dal Governo in materia di Giustizia, richiamando i contenuti della Risoluzione governativa n. 6420 del 18 dicembre 2024 in favore del Gran Consiglio inerente alla presa di posizione del Consiglio di Stato sulla relativa Risoluzione generale del Parlamento del 14 ottobre 2024. In tale sede, il Governo ha evidenziato come la trasformazione digitale toccherà tutte le Autorità giudiziarie cantonali nell’ambito del progetto nazionale “Justitia 4.0”. Un progetto le cui basi legali sono esplicitate nella Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG), approvata dalle Camere federali il 20 dicembre 2024. Le nuove normative imporranno segnatamente l’obbligo per le Autorità giudiziarie penali e civili e amministrative federali e ai rappresentanti legali di comunicare per via elettronica tramite la piattaforma sicura e qualificata denominata “*justitia.swiss*”.

Sempre nel mese di dicembre 2024, il Governo ha preso un’importante decisione tesa a gettare le basi per la trasformazione digitale della Giustizia ticinese, con l’acquisto dell’ammodernamento dell’attuale sistema informatico “AGITI/Juris”, in uso presso tutte le Autorità giudiziarie cantonali (comprese le Giudicature di pace e in prospettiva futura le nuove Preture di protezione), che in Ticino si estende alle Autorità amministrative del settore dell’esecuzione delle pene e delle misure della Divisione della giustizia (Strutture carcerarie cantonali, Ufficio dell’assistenza riabilitativa e Ufficio dell’incasso e delle pene alternative), nonché al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.

Un'impostazione lungimirante, quella che caratterizza la catena giudiziaria cantonale nel suo insieme, che rappresenta un valore aggiunto per il Canton Ticino garantendo l'uniformità, la continuità e la trasparenza nei processi, mediante l'utilizzo del medesimo applicativo informatico.

2. I due progetti di trasformazione digitale della Giustizia ticinese

La trasformazione digitale della Giustizia ticinese si compone di due progetti principali:

- "Justitia 4.0": scambio di atti giudiziari tramite la piattaforma sicura *justitia.swiss*, sviluppata nel progetto nazionale "Justitia 4.0", tra i rappresentanti legali e le Autorità giudiziarie ticinesi, che potranno interagire direttamente con la stessa solo grazie a:
- "MyABI/Juris": ammodernamento del sistema informatico in uso nella Magistratura (oggi AGITI/Juris).

I due progetti sono strettamente correlati ma seguono un'organizzazione di progetto a sé stante, con il presente Messaggio che – dopo un aggiornamento sullo stato del progetto nazionale "Justitia 4.0" – verterà in particolare sull'organizzazione di progetto "MyABI/Juris" nonché sulle risorse straordinarie e temporanee necessarie per introdurre l'aggiornamento dell'applicativo informatico nella Giustizia del Canton Ticino.

II. PROGETTO NAZIONALE "JUSTITIA 4.0": AGGIORNAMENTO

Il progetto nazionale "Justitia 4.0" (www.justitia40.ch), voluto da Confederazione e Cantoni, ha preso ufficialmente avvio nel 2019, con l'obiettivo di digitalizzare la Giustizia in ambito penale, civile e amministrativo federale. In termini di perimetro del progetto, l'amministrazione dei registri (casellari giudiziari, registri di commercio, registri fondiari, registri dello stato civile, ecc.), le procedure di esecuzione e fallimenti nonché le procedure amministrative a livello cantonale non rientrano nel progetto "Justitia 4.0", seguendo sviluppi paralleli o successivi. Il Ticino è attivo sin dal 2019 nell'organizzazione di progetto nazionale, sia nel Comitato di progetto, con la presenza della Direttrice della Divisione della giustizia in rappresentanza della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia per il settore dell'esecuzione delle pene e delle misure, sia nei Gruppi di esperti costituiti per approfondire tematiche puntuali (legislazione, sviluppo piattaforma *justitia.swiss*, comunicazione, trasformazione, ecc.) con rappresentanti della Magistratura, del Centro sistemi informativi, della Divisione della giustizia e dell'Ordine degli avvocati.

Le basi legali del progetto "Justitia 4.0" trovano esplicitazione nella Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG), approvata dalle Camere federali il 20 dicembre 2024, che sancisce segnatamente l'obbligo di trasmissione per via elettronica di atti tra le Autorità giudiziarie e i rappresentanti legali, stimando potenzialmente a 30'000 le persone complessivamente interessate da tale obbligo in Svizzera e a circa 3'000 solo in Ticino. La trasmissione elettronica degli atti avviene tramite la piattaforma sicura e centralizzata a livello svizzero *justitia.swiss*, che permette l'accesso in formato digitale dei documenti.

La piattaforma centrale *justitia.swiss* sarà gestita da un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, incaricato dell'istituzione e dell'esercizio della piattaforma (cfr. art. 3 cpv. 1 LCEG), costituito mediante una Convenzione che entrerà in vigore al momento in cui la medesima sarà approvata dalla Confederazione e sottoscritta da almeno

18 Cantoni, la cui adesione da parte del Ticino sarà oggetto di un apposito Messaggio all'attenzione del Gran Consiglio, contestualmente al quale lo scrivente Consiglio illustrerà nel dettaglio i termini dell'implementazione su scala cantonale del progetto "Justitia 4.0", inteso quale scambio di atti giudiziari tramite la piattaforma *justitia.swiss*. L'entrata in vigore della Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) verrà definita dal Consiglio federale, anche in base all'entrata in vigore della predetta Convenzione tra Confederazione e Cantoni inerente alla piattaforma centrale.

Giuste le disposizioni transitorie (cfr. art. 37 LCEG), i Cantoni stabiliscono la data a decorrere dalla quale i procedimenti si svolgono elettronicamente attraverso la piattaforma *justitia.swiss*, che deve collocarsi tra uno e cinque anni dopo l'entrata in vigore integrale della legge definita dal Consiglio federale (gli utenti possono presentare atti scritti attraverso la piattaforma a decorrere dall'entrata in vigore integrale definita dal Consiglio federale). Da qui l'ipotesi del termine ultimo indicativamente fissato al 2031/2032. I Cantoni comunicano la data al Dipartimento federale di giustizia e polizia almeno tre mesi prima. Le disposizioni procedurali concernenti la gestione elettronica degli atti si applicano ai procedimenti dinanzi alle autorità del Cantone a decorrere dalla data da questo comunicata. I Cantoni possono stabilire date diverse per i procedimenti secondo il Codice di procedura civile e il Codice di procedura penale. Spetta al Consiglio federale stabilire la data a decorrere dalla quale le disposizioni procedurali per la gestione elettronica degli atti e la comunicazione elettronica si applicano ai procedimenti dinanzi alle autorità federali.

Le tempistiche per l'entrata in vigore delle disposizioni nel Canton Ticino sono in particolare legate al secondo progetto afferente alla trasformazione digitale della Giustizia, con l'introduzione dell'applicativo informatico MyABI/Juris nelle Autorità giudiziarie cantonali, ciò che consentirà loro di interfacciarsi direttamente in modo trasparente con la piattaforma *justitia.swiss*, aspetto non possibile con l'attuale versione – ormai datata e obsoleta – del sistema informatico in uso. Per questo motivo la decisione del Governo del dicembre 2024 di acquisto del software aggiornato dall'attuale fornitore LogObject AG ha rappresentato un passo fondamentale verso la digitalizzazione delle Autorità giudiziarie cantonali. L'introduzione dell'applicativo informatico – che, come verrà illustrato nei paragrafi successivi, ha già preso avvio nel 2025 –, pone infatti il Ticino in prima linea tra i Cantoni nella digitalizzazione della Giustizia, permettendo pure di fungere nel 2026 da sesto Cantone pilota di "Justitia 4.0" tramite la Pretura del Distretto di Riviera.

III. PROGETTO CANTONALE "MYABI/JURIS"

Il Dipartimento delle istituzioni con la Divisione della giustizia, unitamente al Consiglio della magistratura e al Centro sistemi informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia, hanno promosso in questi mesi le valutazioni del caso volte a definire un'adeguata organizzazione di progetto cantonale per l'introduzione dell'applicativo informatico MyABI/Juris nella Magistratura nonché nelle Autorità amministrative interessate. Un'organizzazione di progetto presentata dal Dipartimento delle istituzioni con la Divisione della giustizia all'attenzione dei Presidenti delle Magistrature permanenti del Cantone nel consueto incontro annuale svoltosi a Bellinzona il 28 aprile 2025.


A seguito della decisione del Consiglio di Stato del dicembre 2024 di acquisto del software aggiornato dall'attuale fornitore LogObject AG, nel mese di febbraio 2025 sono già stati

avviati i lavori d'introduzione del sistema informatico a iniziare dalla Pretura del Distretto di Riviera, ringraziando il Consiglio della magistratura per la conferma circa la condivisione di avviare i lavori con il supporto del Pretore di Riviera. L'avvio dell'ammodernamento dell'applicativo informatico nelle Preture e meglio nella Pretura di Riviera deriva proprio dalla pianificazione del fornitore LogObject AG – già fornitore dell'applicativo informatico in uso nella Polizia cantonale denominato "MyABI" –, che prevede quali prime Autorità giudiziarie interessate dall'aggiornamento del software dal 2025 le Preture, mentre dal 2026 saranno avviati i lavori presso il Ministero pubblico, primo Ministero pubblico in Svizzera a configurare l'applicativo informatico MyABI/Juris, ciò che consentirà di ritenere sin da subito le specificità del Canton Ticino.

1. Organizzazione di progetto

L'organizzazione del progetto MyABI/Juris è stata consolidata secondo lo standard di gestione dei progetti in uso presso il Centro sistemi informativi per i progetti informatici dello Stato (sistema denominato "HERMES-CSI"). Un'organizzazione di progetto condivisa con il Consiglio della magistratura e i Presidenti delle Magistrature permanenti, che è stata affinata ritenendo le caratteristiche del progetto che tocca tutte le Autorità giudiziarie cantonali – ognuna con le sue procedure e le sue specificità –, nell'ottica di conseguire un adeguato equilibrio tra la necessaria flessibilità nella gestione efficace del progetto e l'ottica di assicurare il coinvolgimento capillare di tutti gli attori interessati dal cambiamento.

Lo schema seguente riporta l'organizzazione generale di progetto:



Nel merito degli organi riportati nello schema che precede, alcune indicazioni da ritenere:

- *Comitato degli utilizzatori*: consesso usualmente non contemplato nell'organizzazione di progetto, ma vista l'importanza strategica per la Magistratura e l'ampiezza del perimetro che tocca tutte le Autorità giudiziarie cantonali, si rivela essenziale disporre di un organo formalizzato che – senza potere decisionale – riunisca gli utilizzatori di MyABI/Juris (quindi un rappresentante per ogni Magistratura permanente, con la presenza di tutti i Pretori di Lugano). L'ottica è quella di tenere dei momenti informativi regolari (ad esempio 4-6 incontri all'anno), al fine di promuovere un aggiornamento e un allineamento sull'andamento del progetto e sulla rispettiva pianificazione, condividendo tematiche trasversali d'interesse comune.
- *Comitato guida*: organo che decide e vigila le attività di progetto, con un'organizzazione flessibile in base all'evoluzione dello stesso che prevede la presenza di:
 - o *un nucleo fisso*: composto da un rappresentante del Consiglio della magistratura, della Divisione della giustizia e del Centro sistemi informativi;
 - o *un nucleo variabile*: teso a garantire la presenza dei rappresentanti delle Autorità giudiziarie toccate direttamente dal cambiamento dell'applicativo informatico, quindi, ad esempio a corto termine ritenuta la pianificazione del fornitore LogObject AG, un rappresentante delle Preture (dal 2025), in seguito un rappresentante del Ministero pubblico (dal 2026). In base all'evoluzione del progetto saranno quindi integrate le varie Autorità giudiziarie cantonali.
- *Direzione di progetto*: ricalca l'organizzazione del Comitato guida, con la presenza di:
 - o *un nucleo fisso*: composto dal Capoprogetto tecnico designato dal Centro sistemi informativi e da un rappresentante della Divisione della giustizia, che assicurano una continuità e una visione d'insieme del progetto;
 - o *un nucleo variabile*: composto dai Capi progetto cosiddetti "business", riferiti alle varie Autorità giudiziarie toccate, quindi a corto termine il Pretore di Riviera (Preture e successivamente Pretura penale e Giudicature di pace), con l'integrazione a contare dal 2026 del Capoprogetto designato all'interno del Ministero pubblico, e a seguire quindi dei Capi progetto designati presso le varie Autorità giudiziarie cantonali.
- *Ulteriori figure*: l'organigramma di progetto si completerà, come usualmente avviene, con altre figure operative che interagiranno con la Direzione di progetto, quali il Coordinatore tecnico e funzionale, gli specialisti del Centro sistemi informativi, (ma anche i collaboratori della Sezione della logistica per agli aspetti logistici) e gli utenti professionali (già definiti in passato superusers) identificati presso ogni autorità.

I nominativi delle persone che parteciperanno al progetto sono indicati dalle Direzioni delle rispettive Autorità giudiziarie coinvolte, con le quali la Divisione della giustizia ha intrattenuto e intrattiene uno scambio e un contatto regolari.

2. Risorse straordinarie necessarie (prima fase)

D'intesa con le Autorità giudiziarie interessate, nonché in condivisione del Consiglio della magistratura, sono state ponderate le risorse straordinarie necessarie per gestire in modo adeguato l'introduzione dell'applicativo informatico MyABI/Juris. Ritenuta la pianificazione del fornitore e le necessità delle prime Autorità giudiziarie coinvolte, in questa prima fase le risorse straordinarie per le attività di progetto concernono la Pretura penale e il Ministero pubblico. Seguiranno in base all'evoluzione del progetto le ulteriori richieste delle Autorità giudiziarie cantonali che si renderà necessario sottoporre all'attenzione del Parlamento.

2.1 Pretura penale

La designazione del Pretore di Riviera nella Direzione di progetto MyABI/Juris implica il relativo sgravio della sua attività oggi svolta in favore della Pretura penale. Un'impostazione che, in termini formali, ritenendo quanto fatto anni fa con il già Pretore di Mendrisio Sud contestualmente all'introduzione nella Magistratura di AGITI/Juris, non richiede alcuna modifica dello statuto dell'interessata, che permarrà quindi quello di Pretore di Riviera eletto dal Gran Consiglio sul periodo 2020-2030, occupandosi prettamente del settore diritto civile in seno a detta Pretura. Una volta introdotto l'aggiornamento dell'applicativo informatico nelle Preture, il Pretore di Riviera potrà fungere da Capoprogetto anche per la Pretura penale, visto il ruolo esercitato presso questa Autorità giudiziaria e l'esperienza maturata nelle attività di progetto. In seguito, potrà altresì accompagnare l'introduzione dell'applicativo informatico sempre nel settore del diritto civile presso le Giudicature di pace. Lo sgravio dall'attività svolta dal Pretore di Riviera in favore della Pretura penale imporrà la sua parziale sostituzione, tramite la designazione di un Pretore straordinario temporaneo nella misura del 50% attribuito esclusivamente alla Pretura penale sino al 31 maggio 2030, termine del periodo decennale di elezione dei Pretori e dei Pretori aggiunti. Un termine ritenuto congruo visto che il Pretore di Riviera, a seguito delle Preture, si occuperà pure dell'introduzione dell'applicativo informatico nella Pretura penale e le Giudicature di pace, fungendo, per l'esperienza accumulata, da consulente per i referenti designati per altre autorità.

Tale potenziamento straordinario è previsto nella misura del 50%, percentuale che, oltre a risultare coerente con quanto già effettuato in passato dal Governo nella designazione temporanea di Pretori supplenti (ad esempio presso le Preture dei Distretti di Blenio e Leventina) ai sensi dell'art. 24 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (suddividendo l'attività civile da quella penale), s'inserisce nel contesto dell'introduzione dei tempi parziali anche per i magistrati, nell'ambito della quale, con riferimento alle relative modifiche legislative, si determinerà il Gran Consiglio a fronte dell'apposito Messaggio del Consiglio di Stato. Considerato l'avvio dei lavori di progetto già intervenuto dal mese di febbraio 2025, e le attività di progetto che il Pretore di Riviera svolgerà anche presso la Pretura penale e le Giudicature di pace, il Consiglio di Stato ha sottoposto la richiesta formale di accordo della Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio rispetto alla designazione di un Pretore supplente straordinario presso la Pretura di Riviera ai sensi dell'art. 24 della Legge sull'organizzazione giudiziaria al 50%, attribuito esclusivamente alla Pretura penale sino dal 31 maggio 2030. Una richiesta in merito alla quale la Commissione giustizia e diritti si è determinata positivamente mediante la missiva del 1° luglio 2025 trasmessa all'attenzione dello scrivente Consiglio, concordando *“circa l'opportunità di una simile designazione, stante l'importanza del progetto di digitalizzazione per la Giustizia ticinese nel suo complesso”* (missiva citata del 1° luglio 2025 della Commissione giustizia e diritti).

La figura del Pretore supplente straordinario temporaneo sarà affiancata da un Vicecancelliere supplementare temporaneo attribuito alla Pretura penale, sempre nella misura del 50%, in modo da assicurare l'operatività dell'autorità che non potrà contare sulla presenza del Segretario assessore della Pretura di Riviera, impegnato, oltre che nel settore del diritto civile, anche nel progetto pilota di trasformazione della Giustizia ticinese assieme al Pretore di Riviera. Per quanto attiene al supporto amministrativo della cosiddetta *“colonna straordinaria”* presso la Pretura penale, si rimanda al potenziamento ordinario della stessa parimenti oggetto del presente Messaggio.

2.2 Ministero pubblico

Per quanto attiene al Ministero pubblico, al fine di gestire in modo adeguato l'introduzione dell'applicativo informatico aggiornato a contare dal 2026, il Procuratore generale – cui spetterà la designazione nell'organizzazione del progetto MyABI/Juris dei rappresentanti del Ministero pubblico, in particolare nel Comitato guida e nella Direzione di progetto – ha formulato la richiesta di prevedere l'imprescindibile potenziamento temporaneo dell'Ufficio giudiziario per poter dedicare le risorse necessarie a questo vasto lavoro di progetto. In tale ottica, il Procuratore generale ritiene di prevedere che un Procuratore pubblico d'esperienza sia in parte preponderante sganciato dall'attività ordinaria. Conseguenza è la nomina di un Procuratore pubblico straordinario a tempo pieno per un periodo di almeno tre anni dal 2026 al 2028, come da disegno di legge annesso al presente Messaggio. Al magistrato d'esperienza identificato presso il Ministero pubblico, che verrà dedicato all'attività di progetto riguardante l'implementazione di MyABI/Juris, occorrerà affiancare a mente del Procuratore generale almeno una Segretaria amministrativa di lungo corso che conosce nel dettaglio l'attività quotidiana di un rappresentante della pubblica accusa, così come un'ulteriore unità amministrativa straordinaria per coprire chi dovrà occuparsi della configurazione del nuovo sistema informatico per la parte concernente le attività dei servizi centrali del Ministero pubblico. Un'impostazione che implica la necessità di prevedere un potenziamento straordinario temporaneo in termini amministrativi del Ministero pubblico con 2.0 unità di Segretario/a II, volto a liberare le predette risorse interne dedicate alle attività del progetto informatico.

La necessità di disporre di un Procuratore pubblico straordinario a tempo pieno in modo da liberare un Procuratore pubblico d'esperienza che si dedichi al progetto MyABI/Juris, si giustifica, oltre che rispetto alle peculiarità che caratterizzano un'autorità delle dimensioni del Ministero pubblico – che conta oltre un centinaio di persone tra magistrati, collaboratori giuridici e funzionari amministrativi –, anche alla luce dell'impossibilità di prevedere un magistrato a tempo parziale presso il Ministero pubblico, Autorità giudiziaria che dovrebbe essere esclusa da tale impostazione, secondo l'attuale testo di introduzione dei tempi parziali per i magistrati, posto in consultazione dal Dipartimento delle istituzioni con la Divisione della giustizia. In ogni caso, il Procuratore pubblico d'esperienza che si dedicherà al progetto potrà comunque dirigere determinati procedimenti, secondo l'organizzazione che sarà stabilita dalla Direzione del Ministero pubblico. Inoltre, viste le affinità a livello di autorità inquirente, tale figura potrà pure supervisionare attivamente l'introduzione dell'applicativo informatico ammodernato nella Magistratura dei minorenni, accompagnando l'aggiornamento del software coerentemente con i lavori svolti nel Ministero pubblico.

3. Risorse straordinarie necessarie (fasi successive)

Come indicato nei paragrafi precedenti, con il coinvolgimento delle successive Autorità giudiziarie che avvieranno l'introduzione dell'applicativo informatico MyABI/Juris, seguiranno d'intesa con le stesse le valutazioni circa le necessità di risorse supplementari temporanee ai fini delle attività di progetto. Queste ultime richieste in base all'evoluzione del progetto secondo la pianificazione che sarà definita, come confermato dal Dipartimento delle istituzioni con la Divisione della giustizia ai Presidenti delle Magistrature permanenti del Cantone, saranno quindi portate alle sedi preposte, rammentando le rispettive competenze in materia del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

IV. POTENZIAMENTO ORDINARIO DELLA PRETURA PENALE E MODIFICA DELLE COMPETENZE

1. Premessa

Il Consiglio di Stato coglie l'occasione del presente Messaggio concernente la trasformazione digitale della Giustizia ticinese per integrare nel medesimo, alla luce delle implicazioni di cui sopra sulla Pretura penale, il potenziamento ordinario della stessa, ritenuto assodato e cristallizzato nelle varie sedi e già confermato dal Governo nella citata missiva al Gran Consiglio del 18 dicembre 2024, a fronte dell'accresciuta attività registrata negli anni. Un potenziamento differito proprio in ragione del progetto di trasformazione digitale della Giustizia ticinese, al fine di sottoporre al Gran Consiglio delle misure organizzative complessive in favore del funzionamento della Pretura penale.

Il potenziamento ordinario della Pretura penale, dettagliato e giustificato nei prossimi paragrafi, nonché già inserito nella pianificazione finanziaria dello Stato, si traduce segnatamente nell'attribuzione alla stessa di una cosiddetta "colonna ordinaria" aggiuntiva composta da 1.0 Pretore, 1.0 Vicecancelliere e 1.0 figura amministrativa con quest'ultima che potrà altresì supportare anche la "colonna straordinaria" temporanea che sostituirà il Pretore di Riviera sgravata dall'attività in favore della Pretura penale. Da qui l'ottica di prevedere una figura amministrativa impiegata a tempo pieno.

Il potenziamento ordinario della Pretura penale di cui al presente Messaggio, permetterà quindi di assorbire l'opportuno allineamento procedurale delle competenze sanzionatorie a quanto sancito a livello federale di decretistica che il Consiglio di Stato coglie l'occasione di sottoporre al Parlamento tramite il presente Messaggio. L'entrata in vigore di tale modifica verrà definita dal Governo, contestualmente alle decisioni che toccheranno l'organizzazione del Tribunale penale cantonale. Una modifica che dà seguito parzialmente all'iniziativa parlamentare del 20 gennaio 2020 denominata "*Modifica degli art. 41 cpv. 1 lett. b (Pretura penale – Competenze), art. 65 cpv. 1 (Ministero pubblico – Composizione e sede) e art. 67 cpv. 7 (Competenze e organizzazione) della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006*", presentata dall'allora deputato Giorgio Galusero per il Gruppo PLR.

2. La Pretura penale

La Pretura penale è stata istituita con la riforma della Legge organica giudiziaria civile e penale approvata dal Gran Consiglio il 25 marzo 2002 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2003. A oltre vent'anni dall'avvio della sua attività e a quindici dall'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero, al pari di altri settori della giustizia, anche per questa Autorità giudiziaria si giustifica un riesame del suo funzionamento, nell'ottica di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

Il 1° gennaio 2003 è entrata in funzione la Pretura penale con sede nel Distretto di Bellinzona, come disposto dall'art. 39 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG). Il Consiglio di Stato ha proposto l'istituzione della Pretura penale allo scopo di migliorare il funzionamento della giustizia penale alleggerendo il Tribunale penale cantonale dai reati meno gravi, togliendo nel contempo alle Preture civili distrettuali ogni competenza in materia penale e sgravando il Tribunale cantonale amministrativo delle competenze

contravvenzionali (cfr. Messaggio n. 5134 del 26 giugno 2001). Al momento della sua costituzione la Pretura penale è stata dotata di due magistrati di cui uno a tempo pieno e un secondo ottenuto grazie al contributo collettivo dei quattro Pretori civili operanti nei Distretti di Blenio, Leventina, Riviera e Vallemaggia (i cosiddetti "Pretori di Valle"). Oltre a ciò, come indicato testualmente nel Messaggio n. 5134 del 26 giugno 2001, è stato pure accordato un magistrato straordinario per i primi due anni di attività, *"onde evitare che istituendo tribunale si ritrovi sommerso dai casi attualmente pendenti presso il Tribunale penale cantonale e le Preture"* (cfr. Messaggio citato, pag. 4).

Con il Messaggio n. 5545 del 22 giugno 2004, il Consiglio di Stato chiedeva di rinnovare, per ulteriori due anni, il periodo di nomina del giudice straordinario, proposta che il Gran Consiglio ha approvato nella seduta del 15 dicembre 2004. Da notare che a suo tempo, la maggioranza dell'allora Commissione della legislazione del Parlamento aveva espresso parere negativo al rinnovo dell'incarico al giudice straordinario. L'attività del giudice straordinario, accordata dunque anche per il biennio 2005-2006, è proseguita tuttavia solo nel 2005 visto che, nel frattempo, l'allora titolare è stato nominato giudice permanente presso un'altra Autorità giudiziaria cantonale, con l'avvio della nuova attività con effetto a contare dal 1° gennaio 2006. Contestualmente a tale nomina, una mozione parlamentare presentata il 20 giugno 2005 dal deputato Mauro Dell'Ambrogio e cofirmatari (capigruppo) chiedeva in sostanza al Consiglio di Stato di concordare con l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la rinuncia a dare avvio alla procedura di concorso per la carica di giudice straordinario presso la Pretura penale. Con il Messaggio n. 5727 del 15 novembre 2005, il Consiglio di Stato ha aderito alla mozione, *"ponendo l'attenzione sulle esigenze di risparmio"* (cfr. Messaggio citato, pag. 3), conclusione approvata dal Gran Consiglio nella seduta del 28 novembre 2005.


A contare quindi dall'anno 2006, l'organico di magistrati in seno alla Pretura penale è rimasto immutato. Come indicato nel Rendiconto della magistratura sull'anno 2024, la Pretura penale *"è composta da un Presidente a tempo pieno e dai Pretori dei Distretti di Leventina, Blenio, Riviera e Vallemaggia, che vi sono attivi a tempo parziale, a dipendenza della mole di lavoro con cui sono confrontati delle rispettive Preture civili"* (cfr. Rapporto citato, pag. 68). L'organico della Pretura penale si completa dunque con la presenza di 1.0 Cancelliere, 1.5 Vicecancellieri e 2.5 unità di personale amministrativo.

3. Evoluzione dell'attività

Nel merito dell'evoluzione dell'attività che ha caratterizzato negli anni la Pretura penale, il Consiglio di Stato si rimette alle indicazioni e alle statistiche aggiornate esplicitate nel Rapporto della magistratura sull'anno 2024, riprendendo a tal proposito le indicazioni ivi contenute formulate in particolare dal Consiglio della magistratura.

Nel 2024, le entrate della Pretura penale si sono attestate a 732 unità (erano 743 nel 2023). *"Di queste quelle riconducibili a opposizioni a decreti d'accusa sono passate dalle 538 del 2023 a 515, quelle a opposizioni a decreti d'accusa contravvenzionali amministrativi sono rimaste invariate, 150, mentre quelle a seguito di atti d'accusa sono cresciute da 45 a 50. Il resto delle cause è di altra natura"* (cfr. Rapporto citato, pag. 68). Gli incarti evasi sono stati pari a 816 unità (in diminuzione di 91 unità rispetto al dato del 2023 pari a 907 unità). Di questi, 581 concernenti decreti di accusa, 157 decreti d'accusa contravvenzionali amministrativi e 62 atti d'accusa.


Il grafico presente mostra l'evoluzione degli incarti introdotti ed evasi presso la Pretura penale dal 2014 al 2024, unitamente all'evoluzione degli incarti giacenti a fine anno:



Fonte: Grafico 3.7.1 Flusso di incarti della Pretura penale, 2024, Rapporto della magistratura 2024, pag. 68

Il saldo positivo conseguito nel 2024 (pari a 84 incarti), ha permesso di ridurre ulteriormente le giacenze della Pretura penale, che sono passate dalle 662 unità del 2023 (erano 826 unità nel 2022) alle 578 unità nel 2024. Le giacenze "rappresentano il 78% delle entrate e il 70% degli incarti evasi. Per il solo settore dei decreti d'accusa pretorili, le giacenze si sono assestate sulle 527 unità, che corrispondono al 71% di quelli aperti e al 65% di quelli chiusi. Per quanto riguarda le vertenze in materia contravvenzionale amministrativa gli incarti riportati al nuovo anno sono 19 e corrispondono al 12.6% degli incarti aperti e al 12.3% degli incarti chiusi nell'anno." (Rapporto citato, pag. 68).

Il grafico seguente illustra l'andamento dei dati statistici riferiti alla Pretura penale, riportando in particolare l'evoluzione della percentuale di incarti giacenti rispetto agli incarti introdotti presso l'Autorità giudiziaria:



Fonte: Grafico 3.7.2 Andamento della Pretura penale, 2024, Rapporto della magistratura 2024, pag. 69

Citando il commento del Consiglio della magistratura, *“la situazione della Pretura penale è la migliore degli ultimi 10 anni per quanto concerne le pendenze. Le procedure evase sono sotto la media decennale (terzo peggior risultato), ma bisogna tenere in considerazione che il cambio di titolare alla Pretura di Leventina ha comportato tre avvicendamenti e i due nuovi giudici hanno inevitabilmente avuto bisogno di un po’ di tempo per poter essere performanti pur essendo riusciti a raggiungere complessivamente la ragguardevole cifra, per le contingenze, di 82 procedure. Vi sono 3 o 4 decisioni da motivare di sentenze pronunciate prima del mese di luglio, ma per il resto i tempi di attesa delle motivazioni sono piuttosto contenuti, anche se perfettibili. I tempi di giacenza delle cause sono pure migliorati”* (Rapporto citato, pag. 69). Una situazione che permane delicata, con la Presidente della Pretura penale che nel proprio commento *“constata che, nel complesso, è confermata la situazione di sovraccarico ormai nota, cui viene fatto fronte grazie all’enorme impegno da parte di tutti, giudici e collaboratori”* (Rapporto citato, pag. 69), ribadendo la necessità del potenziamento ordinario in parola.

Va altresì detto che anche presso la Pretura penale si è assistito negli anni ad una maggior complessità dei casi, soprattutto di carattere finanziario, che impongono una solida preparazione degli incarti e quindi il tempo necessario a tale scopo. Dovendo considerare la natura e le circostanze concrete delle varie procedure cui è confrontata la Pretura penale, tra i decreti d’accusa contravvenzionali e non, e gli atti d’accusa (anche questi in aumento), è difficile dare indicazioni sui tempi ragionevoli della loro evasione. Si rimarca che sotto l’egida del vecchio CPP-TI, i dibattimenti dovevano di regola essere aggiornati entro 40 giorni dall’emanazione dell’atto o del decreto d’accusa. In questo senso, sentiti anche i Magistrati interessati, si reputa auspicabile poter almeno dimezzare l’attuale tempo di attesa di circa un anno prima di poter agendare un processo, quindi in un termine ragionevole di (massimo) 6-8 mesi, ritenuto che già si cerca di ridurre i tempi di evasione delle procedure contravvenzionali, stante la breve prescrizione, e degli incarti pendenti da tempo, onde poter ossequiare l’imperativo di celerità. E ciò anche per garantire il principio di credibilità della sanzione e con ciò la fiducia dei cittadini nel coerente funzionamento della Giustizia pubblica.

4. Richiesta di potenziamento ordinario

Il potenziamento ordinario della Pretura penale si traduce nell’attribuzione di una colonna supplementare a tempo pieno composta da un Pretore, un/una Vicecancelliere/a e una figura amministrativa. Rispetto al funzionamento della Pretura penale in termini di produttività, la colonna supplementare consentirà di ridurre a tendere in maniera significativa il numero delle giacenze nonché di migliorare in generale le tempistiche di evasione delle cause presso la Pretura penale, che in sostanza disporrà di due magistrati a tempo pieno di pari rango, presenti costantemente. Un aspetto essenziale anche ai fini della proposta che segue sulle modifiche delle competenze conferite a questa Autorità giudiziaria.

V. MODIFICA DELLE COMPETENZE DELLA PRETURA PENALE

1. Estensione delle competenze da 3 a 6 mesi

La costituzione della Pretura penale era stata appositamente ideata per conferire ad un'autorità specializzata di prima istanza i cosiddetti casi penali "minori", al fine di sgravare il Tribunale penale cantonale da questi incarti. Giusta l'art. 41 LOG, la Pretura penale giudica nella composizione di un giudice unico: a) le contravvenzioni; b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere (...); il cumulo con la multa è sempre possibile (cpv. 1). Entro questi limiti, la competenza della Pretura penale si estende ai reati previsti: a) dal Codice penale svizzero; b) da leggi fiscali della Confederazione o altre leggi federali, quando l'autore non si assoggetta alla decisione dell'autorità amministrativa e chiede di essere giudicato da un'autorità giudiziaria (art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo); c) da leggi federali speciali o leggi cantonali, quando il giudizio non è attribuito ad autorità amministrative cantonali (cpv. 2). La Pretura penale giudica inoltre le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il perseguimento ad un'autorità amministrativa cantonale (cpv. 3). I reati per i quali il Procuratore pubblico propone una pena superiore a quelle suindicate sono invece di competenza del Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte delle assise criminali e la Corte delle assise correzionali. Lo stesso costituisce una Sezione del Tribunale di appello ed *"è composto di cinque giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello"* (cfr. art. 50 cpv. 1 LOG). Il Tribunale penale cantonale, assieme alla Pretura penale, rappresenta quindi il primo grado di giudizio penale del Canton Ticino.

Già nel citato Messaggio n. 5134 del 26 giugno 2001, che proponeva l'istituzione della Pretura penale, si accennava alla possibilità, contestualmente alla riforma del Codice penale svizzero, di esaminare l'eventualità di innalzare il limite delle competenze della Pretura penale fino a 6 mesi. In quel contesto si preferì tuttavia non intervenire. La questione dell'aumento di competenza a 6 mesi non è più stata affrontata negli anni seguenti, riproponendosi tuttavia in vista dell'entrata in vigore, al 1° gennaio 2011, del Codice di procedura penale svizzero, che fissa in sei mesi di detenzione o 180 aliquote giornaliere il limite per la procedura (semplificata) del decreto d'accusa (art. 352 CPP). Anche a quel momento è stato deciso di intervenire il meno possibile nell'organizzazione giudiziaria cantonale, nell'ottica di verificare, prima di apportare i necessari correttivi, l'impatto concreto della nuova normativa federale, con precipuo riferimento all'*"evoluzione quantitativa dei procedimenti che verranno sottoposti a giudizio presso le due autorità di prima istanza"* (cfr. Messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009, pag. 15)

In tale contesto, la tematica inerente all'allineamento della competenza sanzionatoria della Pretura penale a quella prevista dalla procedura del decreto d'accusa del nuovo Codice di procedura penale svizzero è emersa negli anni, sia contestualmente ai Gruppi lavoro istituiti contestualmente al progetto "Giustizia 2018", sia con lo stesso Consiglio della magistratura che, all'interno dei Rapporti annuali, ha indicato di ritenere *"opportuno valutare l'ipotesi di allineare la competenza sanzionatoria della Pretura penale a quella prevista dalla procedura del decreto d'accusa del nuovo Codice di procedura penale svizzero, ovvero adeguandola dalla possibilità di infliggere una pena detentiva fino a tre mesi, una pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere (...) (art. 41 LOG; RL 177.100), a quella di infliggere una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote"*

giornaliere, (...) e a una pena detentiva non superiore a 6 mesi (art. 352 CPP)” (cfr. in particolare Rapporto sulla Magistratura 2018, pag. 29-30).

Questa proposta di modifica legislativa – che rispecchia peraltro l’evoluzione del diritto federale superiore intervenuta dopo la creazione della Pretura penale – ha trovato il consenso di tutte le autorità interessate, ossia del Tribunale di appello, Tribunale penale cantonale, del Ministero pubblico e della Pretura penale stessa. Mediante scritto del 31 luglio 2019 all’attenzione del Dipartimento delle istituzioni, i Presidenti della Pretura penale e del Tribunale penale cantonale, unitamente al Procuratore generale del Ministero pubblico, hanno esplicitato – anche a fronte del citato Rapporto annuale 2018 del Consiglio della magistratura – l’aderimento all’allineamento della competenza sanzionatoria della Pretura penale, ritenuto dagli stessi *“vivamente auspicato”*, dato che permetterebbe *“di dare coerenza al sistema”*, superando di fatto *“una particolarità tutta ticinese”*.

Una coerenza riscontrabile altresì – come evidenziato dallo stesso Procuratore generale del Ministero pubblico – nell’ambito dell’applicazione dell’art. 322 cpv. 3 del Codice di procedura penale, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, secondo cui *“un’eventuale decisione di confisca emanata nell’ambito di un decreto di abbandono può essere impugnata con opposizione. La procedura d’opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d’accusa. Un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza”*. Disposizioni sul decreto d’accusa sancite dal Codice di procedura penale, cui il Canton Ticino si allineerebbe tramite la modifica delle competenze della Pretura penale oggetto della presente, superando dunque la lacuna creatasi a livello della Legge sull’organizzazione giudiziaria rispetto all’art. 322 cpv. 3 del Codice di procedura penale. Vista la modifica della Legge sull’organizzazione giudiziaria, si coglie altresì l’occasione per stralciare dall’art. 41 cpv. 1 lett. b LOG il lavoro di pubblica utilità, abrogato dal Codice penale con effetto al 1° gennaio 2018 (cfr. RU 2016 1249; FF 2012 4181).

L’adeguamento della competenza a 6 mesi comporterebbe infatti l’indubbio vantaggio di garantire la necessaria uniformità giurisprudenziale, visto che tutte le procedure giudiziali in seguito a opposizione al decreto di accusa saranno a questo punto evase da un’unica e medesima autorità, all’interno delle quale lo scambio di opinioni e la conseguente formazione di una prassi uniforme risulterebbe grandemente facilitata. Da non sottovalutare, ancorché residuo, è infine il possibile (e auspicabile) effetto di *“economia di scala”* sull’amministrazione della Giustizia che una simile misura potrebbe indurre sia a livello di Pretura penale – contemplando giocoforza il potenziamento ordinario oggetto del presente Messaggio –, giacché sarebbe a questo punto l’autorità specialistica a livello cantonale in materia di decisioni su opposizione ai decreti d’accusa, sia del Tribunale penale cantonale, che verrebbe contestualmente e proporzionalmente sgravato da numerosi incarti penali minori, liberando potenzialità per la trattazione dei casi più gravi.

Dal profilo del carico di lavoro si segnala che, con l’adeguamento in oggetto verrebbero ad aggiungersi al carico di lavoro della Pretura penale, le opposizioni ai decreti d’accusa con pena superiore ai 90 giorni di detenzione o alle 90 aliquote giornaliere, ora di competenza del Tribunale penale cantonale, stimati in circa 50 incarti annuali quale media registrata sul lungo periodo. Un dato che andrà valutato anche in base ai riverberi che potrebbe implicare la modifica delle competenze della Pretura penale oggetto del presente Messaggio rispetto ai decreti d’accusa, con riferimento in termini generali alla catena penale nel suo insieme.

2. Fissazione dell'entrata in vigore da parte del Consiglio di Stato

Viste le note vicende che hanno interessato l'organizzazione e l'operatività del Tribunale penale cantonale, nonché il necessario consolidamento del potenziamento ordinario – e straordinario – postulati con il presente Messaggio presso la Pretura penale, si ritiene che l'entrata in vigore della modifica circa le competenze conferite per legge alla Pretura penale debba essere determinata dal Consiglio di Stato, a seguito della condivisione con tutte le Autorità giudiziarie interessate. In tale contesto, lo sgravio a beneficio del Tribunale penale cantonale potrà concorrere ulteriormente a stabilizzare il funzionamento di detta Autorità giudiziaria, in favore del suo funzionamento e della sua operatività, maggiormente focalizzata sui casi più gravi.

VI. CONSULTAZIONE

La presente proposta è stata oggetto di una consultazione interna preliminare nel corso del mese di maggio con le Autorità giudiziarie direttamente interessate (Pretura penale e Ministero pubblico). In data 28 maggio 2025, il progetto di Messaggio è stato posto in consultazione dal Dipartimento delle istituzioni con la Divisione della giustizia in particolare presso i Presidenti delle Magistrature permanenti del Canton Ticino, trasmettendo parimenti il documento a tutti i magistrati dell'ordinamento giudiziario cantonale.

In sostanza, si è riscontrata una generale adesione ai contenuti del presente Messaggio, come indicato già condivisi a fine aprile nell'incontro annuale tra il Dipartimento delle istituzioni con la Divisione della giustizia e i Presidenti delle Magistrature permanenti. Nello specifico, il presente Messaggio contempla i complementi puntuali apportati giusta le osservazioni puntuali della Pretura penale e del Ministero pubblico. Rispetto alla proposta posta in consultazione, il Messaggio riguardo al potenziamento ordinario della Pretura penale verte sull'attribuzione di un Pretore supplementare, quando la proposta originaria prevedeva la carica di Pretore aggiunto. Ciò recependo le osservazioni esplicitate dalla Presidente della Pretura penale e dai Pretori dei Distretti di Blenio, Leventina, Riviera e Vallemaggia, circa la necessità di prevedere una figura di pari rango, anche per garantire, a parità di competenze decisionali e con la presenza continuativa a tempo pieno nella Pretura penale, la parità di trattamento della stessa rispetto ai Pretori di Valle che operano presso la medesima. Un'impostazione che risulta coerente con l'organizzazione di altre Autorità giudiziarie – vedasi in particolare Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi –, e che legittima ulteriormente l'organizzazione e il funzionamento della Pretura penale, che vedrà pure aumentare, secondo la presente proposta, le proprie competenze sanzionatorie.

Sempre nell'ambito della procedura di consultazione, è emersa la questione relativa alla denominazione della carica di magistrato attribuito alla Pretura penale, visto che anche i Pretori dei Distretti di Blenio, Leventina, Riviera e Vallemaggia fungono da giudici della Pretura penale allorquando operano presso la stessa. Il Governo ha confermato l'ottica della presenza di un Pretore supplementare attribuito alla Pretura penale giusta la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria annessa al presente Messaggio, segnatamente in riferimento ai richiami storici relativi all'istituzione della Pretura penale e alla natura della stessa (cfr. capitolo che segue sul legame con la Costituzione cantonale).

VII. RELAZIONE CON IL DIRITTO FEDERALE E LA COSTITUZIONE CANTONALE

Con riferimento alla trasformazione digitale della Giustizia ticinese, la stessa è oltremodo coerente con il diritto federale, essendo direttamente correlata al progetto nazionale “Justitia 4.0” e al pieno ossequio dei dettami sanciti dalla Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) del 20 dicembre 2024. Anche la modifica delle competenze della Pretura penale s’inserisce pienamente con i dettami del diritto federale, rispecchiandone l’evoluzione ritenuto l’allineamento della competenza sanzionatoria a quella prevista dalla procedura del decreto d’accusa del nuovo Codice di procedura penale svizzero, entrato in vigore nel 2011.

Rispetto al legame con la Costituzione cantonale, il Governo ritiene di richiamare integralmente, a valere quale evidenza storica, quanto esplicitato dal Consiglio di Stato nel già citato Messaggio n. 5134 del 26 giugno 2001. In tale contesto, si rilevava come *“la costituzionalità dell’istituenda Pretura penale non pone problemi. L’art. 76 cpv. 1 della Costituzione cantonale prevede infatti che ‘La giurisdizione penale è esercitata: a) dal tribunale penale di prima istanza; (...)’ La Pretura penale è appunto un tribunale penale di prima istanza, come lo è attualmente il Pretore in materia penale. D’altronde lo stesso art. 76, al suo cpv. 4, prevede genericamente che ‘la legge può attribuire a magistrati giudiziari e ad altre autorità giudiziarie competenze per decisioni di prima istanza (...)’ Analogamente, l’istituzione di una Pretura penale non viola la garanzia del giudice naturale (art. 10 Cost. cant.), nella misura in cui la Legge sull’organizzazione giudiziaria stabilisca il nuovo giudice”* (cfr. Messaggio citato, pag. 5). Un legame che conferma, nel solco dell’istituzione della Pretura penale e della sua natura, l’ottica di prevedere presso la medesima con il presente Messaggio la figura supplementare del Pretore, prevista dall’art. 36 della Costituzione cantonale.

VIII. IMPATTO SUL PERSONALE

1. Risorse umane

Gli adeguamenti di personale oggetto del presente Messaggio si traducono, come riportato nei paragrafi precedenti, in due tipologie di potenziamenti. Da un lato quelli di natura straordinaria e temporanea legati al progetto di trasformazione digitale della Giustizia ticinese e meglio all’introduzione nella Magistratura del software aggiornato MyABI/Juris, che in una prima fase toccherà le Preture e il Ministero pubblico. Dall’altro il potenziamento ordinario della Pretura penale, che risponde alle esigenze in termini di funzionamento dell’Autorità giudiziaria a fronte dell’evoluzione dell’attività registrata negli anni, rammentando che la Pretura penale dalla sua creazione ha mantenuto intatto il proprio organigramma segnatamente a livello dei magistrati ivi attribuiti.

1.1. Per il progetto MyABI/Juris

Pretura penale

Per quanto attiene al progetto MyABI/Juris, lo sgravio del Pretore di Riviera rispetto all’attività svolta in favore della Pretura penale per potersi dedicare nella misura del 50% alle attività di progetto, già avviate nel corso del 2025, implica il potenziamento della

stessa, a titolo temporaneo (per l'unità di Vicecancelliere nella forma dell'incarico) ritenuto il periodo sino al 31 maggio 2030, mediante:

- 0.5 unità di Pretore supplente straordinario presso la Pretura di Riviera, attribuito esclusivamente alla Pretura penale, mediante la designazione ex art. 24 della Legge sull'organizzazione giudiziaria di competenza del Consiglio di Stato;
- 0.5 unità di Vicecancelliere.

Per il supporto amministrativo di cui necessita questa "colonna straordinaria", si potrà far capo, oltre al personale amministrativo già operante nella Pretura penale, al potenziamento ordinario giusta quanto segue.

Ministero pubblico

Riguardo al Ministero pubblico, stante le indicazioni del Procuratore generale, si necessita il seguente potenziamento straordinario (per le figure amministrative nella forma dell'incarico) temporaneo inteso sul periodo dal 2026 al 2028 (periodo che andrà valutato contestualmente alle attività di progetto, giusta pure l'ottica supporto in favore della Magistratura dei minorenni):

- 1.0 unità di Procuratore pubblico straordinario;
- 2.0 unità di Segretario II.

Come rilevato, viste le affinità a livello di autorità inquirente, la figura del magistrato straordinario designato presso il Ministero pubblico potrà pure supervisionare attivamente l'introduzione dell'applicativo informatico ammodernato nella Magistratura dei minorenni, accompagnando l'aggiornamento del software coerentemente con i lavori svolti nel Ministero pubblico.

1.2. Per il potenziamento ordinario della Pretura penale

Il potenziamento ordinario della Pretura penale si concretizza come già esplicitato in termini esaustivi tramite l'attribuzione all'Ufficio giudiziario di una colonna ordinaria aggiuntiva, composta nello specifico da 1.0 Pretore, 1.0 Vicecancelliere e 1.0 figura amministrativa (nelle usuali funzioni trasversali di segretariato previsti per l'Amministrazione cantonale, ipotizzando la presenza di un/a Segretario/a aggiunto/a o di un/a Collaboratore/trice amministrativo/a). Come detto, quest'ultima risorsa supplementare a livello amministrativo potrà altresì concorrere ad assicurare il corretto supporto in favore della "colonna straordinaria" legata al progetto di trasformazione digitale della Giustizia ticinese. Da qui la necessità di prevedere l'impiego della figura amministrativa a tempo pieno. Come specificato nei prossimi paragrafi, il potenziamento ordinario della Pretura penale è già inserito e pianificato nel Piano finanziario dello Stato.

IX. LOGISTICA

A contare dalla sua istituzione avvenuta nel 2002, la Pretura penale è insediata in locazione al II° piano, settore 1, dello stabile E4603 - Business center di Bellinzona, occupando una superficie complessiva di 540 m², 45 m² dei quali adibiti a deposito. L'attuale costo della locazione è di fr. 84'864.-- annuali e l'acconto per le spese accessorie attuali ammonta a fr. 9'660.--. La struttura logistica della Pretura penale si compone di 12 uffici e 3 aule udienze di dimensioni variabili. La sua attuale conformazione per quanto attiene agli uffici permette di accogliere sin d'ora a corto termine, con una semplice riorganizzazione interna e la fornitura delle necessarie apparecchiature, la colonna ordinaria supplementare oggetto del presente Messaggio. Per quanto attiene alle figure straordinarie in sostituzione della colonna che fa capo alla Pretura di Riviera, le stesse potranno usufruire dell'ufficio già adibito alla Pretura di Riviera presso la Pretura penale, con riferimento all'attività del Pretore e del Segretario assessore.

Considerato l'incremento dei dibattimenti conseguente alla presenza di una colonna ordinaria supplementare, la Divisione della giustizia ha già avviato le verifiche del caso tese a permettere alla Pretura penale di disporre di un'aula udienze supplementare (in aggiunta alle 3 aule oggi a disposizione), presso edifici di proprietà del Cantone nell'area del Bellinzonese. Evidenziamo che questa misura è di natura temporanea e transitoria, in vista della messa a disposizione della nuova sede della Pretura penale prevista nel ristrutturato Palazzo del Pretorio di Bellinzona, a contare indicativamente dal 2027. Sulla base delle valutazioni della Divisione della giustizia, l'impatto finanziario degli interventi puntuali di cui sopra che si renderanno necessari sarà al massimo di fr. 50'000.--, rientrando in ogni caso nell'ambito delle competenze decisionali del Consiglio di Stato e finanziato mediante i crediti a gestione corrente, ritenuta altresì la natura temporale di tale misura intesa dal momento dell'entrata in funzione del Pretore supplementare della Pretura penale sino al trasferimento dell'autorità presso il ristrutturato Pretorio di Bellinzona.

In merito alle prospettive future con l'ubicazione della Pretura penale nel ristrutturato Pretorio di Bellinzona, si conferma che l'allestimento dei rispettivi spazi prevede già quanto necessario per accogliere la colonna ordinaria supplementare della Pretura penale, unitamente a un'aula udienze aggiuntiva, ciò che consentirà all'Autorità giudiziaria interessata di disporre degli spazi necessari per lo svolgimento della propria attività.

Riguardo infine al Ministero pubblico, nell'ambito del potenziamento temporaneo dello stesso si conferma di far capo in via primaria a soluzioni interne per gli spazi da mettere a disposizione delle risorse supplementari, che verranno identificati d'intesa con la Direzione del Ministero pubblico anche in base al personale interno all'Autorità giudiziaria che verrà designato e dedicato alle attività di progetto MyABI/Juris.

X. CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Piano finanziario degli investimenti

1.1 Personale

Le unità supplementari straordinarie attribuite temporaneamente alla Pretura penale (0.5 unità di Pretore e 0.5 unità di Vicecancelliere nella forma dell'incarico) e al Ministero pubblico (1.0 unità di Procuratore pubblico e 2.0 unità di Segretario II nella forma dell'incarico), implicano il seguente costo annuale:

Autorità giudiziaria	Impatto finanziario annuale (salario con oneri sociali compresi)	Impatto finanziario sulla durata del progetto
Pretura penale	fr. 198'658.--	fr. 993'290.-- (massimale inteso sino al 31 maggio 2030)
Ministero pubblico	fr. 442'017.--	fr. 1'326'051.-- (inteso sul triennio 2026-2028)
Totale	fr. 640'675.--	fr. 3'645'392.--

Come avviene usualmente per altri progetti informatici, il costo annuo, pari a complessivi fr. 640'675.-- (oneri sociali compresi), verrà compensato a Consuntivo, a debito del credito di investimento, dato che lo stesso è integrato nel Piano finanziario e degli investimenti nel settore 22 "Giustizia", posizione n. 229, CRB 951, conto 50600017 "Progetti informatici, WBS 951 50 3014 "Justitia 4.0", con pianificazione sulla corrente Legislatura e con il relativo aggiornamento sul quadriennio 2028-2032.

1.2 Logistica

Come confermato nei paragrafi precedenti, l'impatto finanziario degli interventi puntuali che si renderanno necessari per rispondere alle esigenze di spazio della Pretura penale e del Ministero pubblico risulta limitato, rientrando nelle competenze decisionali del Consiglio di Stato e nei crediti disponibili a Preventivo. Per quanto attiene in particolare alla Pretura penale, tali interventi posti a gestione corrente saranno comunque di natura transitoria e temporanea, in vista del trasferimento logistico della Pretura penale nei nuovi spazi presso il ristrutturato Pretorio di Bellinzona, la cui pianificazione prevede già la presenza della colonna supplementare ordinaria, oltre che di un'aula udienze aggiuntiva, oggetto del presente Messaggio.

2. Gestione corrente

Il potenziamento ordinario della Pretura penale (1.0 Pretore, 1.0 Vicecancelliere e 1.0 Segretario amministrativo), comporta un costo annuale per lo Stato pari a complessivi fr. 470'000.-- (salari e oneri sociali compresi). Il relativo credito è già stato pianificato e inserito nel Piano finanziario contestualmente a nuovi oneri inclusi in tendenza sanciti dal Preventivo per lo Stato del 2022 (cfr. pag. 29, "Potenziamento Pretura penale"). Come detto, la figura amministrativa della colonna ordinaria supplementare della Pretura penale potrà altresì supportare la colonna straordinaria della stessa.

XI. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE

Le proposte di cui al presente Messaggio s’inseriscono coerentemente con il Programma di Legislatura del Consiglio di Stato 2023-2027, rientrando le stesse, oltre che nell’ottica di garantire il buon funzionamento della Giustizia ticinese quale Terzo potere dello Stato, in particolare nel campo dell’Asse strategico 1 “Relazioni con la cittadinanza e le istituzioni”, che tra i suoi obiettivi prevede *“di migliorare i servizi e le prestazioni dell’Amministrazione cantonale attraverso la digitalizzazione e le potenzialità offerte dai nuovi strumenti digitali e tecnologici”* (cfr. obiettivo 2) e di *“promuovere lo sviluppo delle competenze digitali all’interno dell’Amministrazione cantonale”* (cfr. obiettivo 3). Tali obiettivi risultano trasversali nelle varie attività dello Stato, toccando altresì la trasformazione digitale della Giustizia ticinese, al fine di rendere la stessa più moderna ed efficiente, ossequiando i dettami del diritto federale con riferimento al progetto nazionale “Justitia 4.0”.

XII. IMPATTO SUGLI ENTI LOCALI

Le proposte contenute nel presente Messaggio non denotano implicazioni sui Comuni.

XIII. CONSEGUENZE AMBIENTALI

In termini ambientali, giova in questa sede richiamare, con riferimento al progetto nazionale “Justitia 4.0”, la dicitura in termini di obiettivo del progetto, *“affinché la Giustizia non passi più per montagne di carta”*. Un obiettivo riferito al funzionamento della Giustizia che si declina in un impatto ambientale positivo rispetto alla riduzione del consumo di carta. Un obiettivo virtuoso dal punto di vista della sostenibilità, che va comunque raffrontato al verosimile aumento di consumo energetico che comporterà la Giustizia digitale per quanto attiene alla mole di dati che verranno scambiati tra gli attori della Giustizia. Un elemento da rimarcare in ogni caso, quello della riduzione a tendere della produzione cartacea della Giustizia, cui si aggiunge il fatto che “Justitia 4.0” favorirà ulteriormente il lavoro da remoto e la comunicazione per via elettronica, riducendo su scala cantonale in generale gli spostamenti degli addetti ai lavori, con un impatto positivo sulla mobilità nonché in termini sociali riguardo alla conciliazione tra la professione esercitata e la vita privata. Da ultimo, grazie alla digitalizzazione dell’attività e all’adozione dei calendari di conservazione che definiranno il termine ultimo di conservazione del materiale, sarà possibile un’ottimizzazione degli spazi destinati all’archiviazione cartacea.

XIV. EVASIONE ATTI PARLAMENTARI

Il 24 gennaio 2020 il deputato Giorgio Galusero per il gruppo PLR ha inoltrato un’iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata dal titolo *“Modifica degli art. 41 cpv. 1 cpv. b (Pretura penale - competenze) – art. 65 cpv. 1 (Ministero Pubblico - composizione e sede) e art. 67 cpv. 7 (competenze e organizzazione) della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006”*. L’iniziativa propone delle modifiche concernenti il Ministero pubblico e la Pretura penale. Tramite il presente Messaggio, lo scrivente Consiglio, d’intesa con le Autorità giudiziarie interessate, dà seguito alla proposta dell’iniziativista laddove postula la modifica dell’art. 41 cpv. 1 lett. b LOG, considerando quindi evaso parzialmente l’atto parlamentare in parola.

XV. CONCLUSIONE

Richiamando quanto esposto nel presente Messaggio, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad accogliere le modifiche proposte tramite l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8600 del 9 luglio 2025

Disegno di

**Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(LOG)**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8600 del 9 luglio 2025,

decreta:

I

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 1

¹La Pretura penale ha sede nel distretto di Bellinzona ed è composta del presidente, di un pretore e dei pretori dei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone.

Art. 41 cpv. 1 lett. b

b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva fino a sei mesi, la pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere; il cumulo con la multa è sempre possibile.

Art. 50 cpv. 4

⁴La Corte delle assise correzionali è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a sei mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere.

Disposizione transitoria sull'elezione di un Procuratore pubblico straordinario

Art. 89a

Presso il Ministero pubblico, per il periodo a partire dall'assunzione dell'ufficio sino al 31 dicembre 2028, è attribuito un Procuratore pubblico straordinario, nominato dal Gran Consiglio; il suo onorario è quello previsto per i Procuratori pubblici ai sensi della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Messaggio n. 8600 del 9 luglio 2025

Disegno di

**Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito di investimento di 3'645'392 franchi per il
progetto di ammodernamento dell'applicativo informatico della Giustizia ticinese
del**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8600 del 9 luglio 2025,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito d'investimento complessivo di 3'645'392 franchi per il progetto di ammodernamento dell'applicativo informatico (prima fase) della Giustizia ticinese denominato MyABI/Juris.

Art. 2

Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi.

Art. 3

¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.